




Il sig. Rossi, un cittadino italiano, conclude un contratto con la sig.ra Bianchi, un'altra cittadina italiana domiciliata a Graz (AT), che in quest'ultima città dirige uno studio legale. In base al contratto, la sig.ra Bianchi deve pagare al sig. Rossi la somma di 150.000 € per una cucina da destinarsi al suo studio. Il sig. Rossi effettua la consegna della cucina a Graz ma la sig.ra Bianchi non lo paga. Il sig. Rossi pensa perciò di presentare una domanda di ingiunzione di pagamento europea contro la sig.ra Bianchi.






Domanda n. 1: In base ai criteri di riparto della giurisdizione internazionale, quale corte è competente a ricevere la domanda?

Domanda n. 2: Si assuma che la sig.ra Bianchi abbia concluso il contratto con il sig. Rossi per l'acquisto di una cucina destinata al suo appartamento di casa. In base ai criteri di riparto della giurisdizione internazionale, quale corte è competente a ricevere la domanda?

Domanda n. 3: Si assuma che le corti austriache abbiano giurisdizione: quale corte interna sarà competente a ricevere la domanda di ingiunzione di pagamento europea?





Domanda n. 1: In base ai criteri di riparto della giurisdizione internazionale, quale corte è competente a ricevere la domanda?

Regolamento (CE) n. 1896/2006, Articolo 6: “1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, la competenza giurisdizionale è determinata conformemente alle norme di diritto comunitario applicabili in materia [...].”

Regolamento (UE) n. 1215/2012, Articolo 4: “1. [...] [L]e persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro.” > AT

Regolamento (UE) n. 1215/2012, Articolo 7: “Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

(1) (a) in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio;

(b) [...] salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è, nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto [...].” > AT



Domanda n. 2: Si assuma che la sig.ra Bianchi abbia concluso il contratto con il sig. Rossi per l'acquisto di una cucina destinata al suo appartamento di casa.
In base ai criteri di riparto della giurisdizione internazionale, quale corte è competente a ricevere la domanda?

Regolamento (CE) n. 1896/2006, Articolo 6: “1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la competenza giurisdizionale è determinata conformemente alle norme di diritto comunitario applicabili in materia [...].
2. Tuttavia, qualora la domanda si riferisca ad un contratto concluso da una persona, il consumatore, per una finalità che può essere considerata estranea alla sua professione, e ove il convenuto sia il consumatore, sono competenti solo i giudici dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato [...].” > AT



Domanda n. 3: Si assumo che le corti austriache abbiano giurisdizione: quale corte interna sarà competente a ricevere la domanda di ingiunzione di pagamento europea?


Ricerca del giudice competente attraverso l'Atlante giudiziario europeo:
Bezirksgericht für Handelssachen Wien

Ricerca del diritto processuale nazionale – Zivilprozessordnung – ZPO, § 252: “(1) Soweit die Verordnung (EG) Nr. 1896/2006 zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens, ABl. Nr. L 399 vom 30.12.2006 S. 1, nicht anderes anordnet, sind die für den jeweiligen Verfahrensgegenstand geltenden Verfahrensvorschriften anzuwenden.

(2) Für die Durchführung des Mahnverfahrens ist ausschließlich das Bezirksgericht für Handelssachen Wien zuständig. Der Antrag auf Erlassung eines Europäischen Zahlungsbefehls ist einer Klage gleichzuhalten.”




Ogni estate Maria, una cittadina italiana residente a Trieste, si incontra con Manuel, un cittadino croato residente a Zagabria, nell'isola di Pago, dove vivono i genitori di Manuel e dove Maria passa la stagione. Nell'agosto del 2018, Maria vende a Manuel la sua auto; Manuel paga subito una parte del prezzo (2.000 €) e si impegna a versare il residuo (1.500 €) entro il dicembre 2018. A dicembre, tuttavia, Manuel non paga. Maria chiede al Giudice di pace di Trieste di emettere un'ingiunzione di pagamento europea nei confronti di Manuel.





Domanda: In base ai criteri di riparto della giurisdizione internazionale, quale corte è competente a ricevere la domanda?





Domanda: In base ai criteri di riparto della giurisdizione internazionale, quale corte è competente a ricevere la domanda?

Regolamento (CE) n. 1896/2006, Articolo 6: “1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, la competenza giurisdizionale è determinata conformemente alle norme di diritto comunitario applicabili in materia [...].


2. Tuttavia, qualora la domanda si riferisca ad un contratto concluso da una persona, il consumatore, per una finalità che può essere considerata estranea alla sua professione, e ove il convenuto sia il consumatore, sono competenti solo i giudici dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato [...].”

Regolamento (UE) n. 1215/2012, Articolo 4: “1. [...] [L]e persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro.” > HR

Regolamento (UE) n. 1215/2012, Articolo 7: “Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro [...] in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio; [...] il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è, nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati [...] consegnati in base al contratto [...].” > HR




Nel gennaio 2017, l'ONG 'Amigos de lo ajeno', con sede legale nella città di La Coruña, decide di restaurare un proprio ufficio a Dortmund. L'associazione commissiona il restauro a Demolombe SARL, un'impresa francese. Il contratto concluso con la Demolombe SARL non include il costo della pavimentazione, che è invece commissionata a un'impresa italiana, la Cavi di Titanus Srl. Una volta terminati i lavori, l'associazione paga una parte di quanto dovuto, ma omette di versare a entrambe le imprese la somma di 5.000 €. Le imprese valutano se agire per recuperare le somme dovute attraverso la procedura monitoria europea.





Domanda: In base ai criteri di riparto della giurisdizione internazionale, quale corte è competente a ricevere la domanda?





Domanda: In base ai criteri di riparto della giurisdizione internazionale, quale corte è competente a ricevere la domanda?

Regolamento (CE) n. 1896/2006, Articolo 6: “1. [...] [L]a competenza giurisdizionale è determinata conformemente alle norme di diritto comunitario [...]” ≥ ES (art. 4, Regolamento (UE) n. 1215/2012) o D (art. 7, Regolamento (UE) n. 1215/2012) “2. Tuttavia, qualora la domanda si riferisca ad un contratto concluso da una persona, il consumatore, per una finalità che può essere considerata estranea alla sua professione, e ove il convenuto sia il consumatore, sono competenti solo i giudici dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato [...]” > ES

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 2/4/2020, Condominio di Milano, via Meda, C-329/19: “Gli artt. 1 e 2 [...] della Direttiva 93/13/CEE, sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, [...] non ostano a una giurisprudenza nazionale che interpreti la normativa di recepimento della medesima direttiva nel diritto interno in modo che le norme a tutela dei consumatori che essa contiene siano applicabili anche a un contratto concluso con un professionista da un soggetto giuridico quale il condominio nell'ordinamento italiano, anche se un simile soggetto giuridico non rientra nell'ambito di applicazione della suddetta direttiva.”